



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 104 del 03-09-2019

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO IN MERITO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA MODIFICA DEL D.LGS. 63/2017, ARTICOLO 5 COMMA 2 PER CONSENTIRE AI COMUNI DI INTEGRARE LE TARIFFE O COPRIRE INTERAMENTE I COSTI DELLO SCUOLABUS

L'anno duemiladiciannove, addì tre del mese di settembre alle ore 19:00, in CASTEL DI LAMA nella consueta sala delle adunanze.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei Signori:

BOCHICCHIO MAURO	SINDACO	P
CELANI ROBERTA	VICE SINDACO	P
GAGLIARDI GABRIELE	ASSESSORE	P
MATTONI MARCO	ASSESSORE	P
CANNELLA PAOLA	ASSESSORE	P

presenti n. 5

assenti n. 0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Travaglini Rinaldo.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

☐ il responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica;
☐ il responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile;
hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Premesso altresì :

☐ che il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ha attestato la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

la sezione della Corte dei Conti della Regione Piemonte in data 11/06/2019, con la deliberazione 46/2019 ha sostenuto che le spese per l'erogazione del servizio di trasporto scolastico devono essere integralmente coperte dall'utenza;

la Corte dei Conti della Regione Piemonte con la deliberazione ha risposto al Sindaco di Biandrate, in Provincia di Novara, che ha chiesto tramite il Consiglio delle Autonomie Locali un parere in merito alla copertura della spesa del servizio di trasporto scolastico in relazione all'entità delle quote di partecipazione finanziaria a carico dell'utenza;

i magistrati della Corte dei Conti del Piemonte con la deliberazione 46/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l'11 giugno 2019, hanno osservato che il trasporto scolastico è un servizio pubblico, ma non potendo essere classificato tra quelli a domanda individuale, non possono allo stesso reputarsi applicabili i conseguenti vincoli normativi e finanziari che caratterizzano i servizi pubblici a domanda individuale, espressamente individuati dal D.M. n. 131/1983;

la natura di servizio pubblico, in quanto oggettivamente rivolto a soddisfare esigenze della collettività, comporta, pertanto, che per il trasporto scolastico siano definite dall'Ente adeguate tariffe a copertura dei costi, secondo quanto stabilito dall'articolo 117 del Tuel;

secondo quanto sostenuto dalla Corte dei Conti l'erogazione del servizio di trasporto scolastico non solo non può essere gratuita per gli utenti ma la sua copertura deve avvenire mediante i corrispettivi versati dai richiedenti il servizio, di modo che le quote di partecipazione finanziaria, correlate al servizio e poste a carico dell'utenza, dovranno completamente concorrere alla copertura integrale della spesa del medesimo.

Considerato che

suddetta decisione crea notevoli disagi in particolare a quei territori montani in cui il combinato disposto di orografia e demografia può portare a pregiudicare il principio costituzionalmente garantito del diritto allo studio;

il servizio di trasporto scolastico nei piccoli Comuni e nei Comuni montani più che altrove è un servizio pubblico imprescindibile per assicurare la raggiungibilità delle scuole per gli studenti ed è fondamentale che venga riconosciuto.

negli ultimi due decenni, i Comuni hanno provveduto ogni anno a integrare le tariffe dello scuolabus pagato dagli utenti, con finanziamenti previsti nel proprio bilancio comunale, e in alcuni casi anche a coprire interamente i costi dello scuolabus, relativi all'ammortamento dell'automezzo (anche in numero superiore a uno per ciascun Ente locale), al costo del personale che svolge il compito di autista a cui si aggiunge in alcuni casi un assistente a bordo del mezzo, al costo del carburante;

Visto che

Uncem e le Associazioni degli Enti locali, nei mesi di giugno, luglio, agosto 2019 hanno

sollecitato il legislatore, i Parlamentari e il Governo, anche tramite le Regioni, a intervenire con una modifica della norma vigente;

alcuni Deputati e Senatori, nei mesi di luglio e agosto 2019, alla Camera dei Deputati e in Senato hanno presentato emendamenti all'articolo 5 comma 2 della legge 63/2017 che è stata richiamata dalla deliberazione della Corte dei Conti;

le suddette proposte di legge e gli emendamenti alla legge vigente non sono stati approvati dal Parlamento prima dell'avvio dell'anno scolastico 2019-2020 a causa in particolare della sospensione dei lavori per la pausa estiva, nonché per la "crisi di governo" apertasi nel mese di agosto 2019.

Rilevato inoltre che

il Governo ha approvato "salvo intese" il Decreto Scuola nella seduta del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2019 e il medesimo Decreto conteneva all'articolo 5 la modifica dell'articolo 5 comma 2 del D.Lgs. 64/2017 consentendo dunque ai Comuni la possibilità di cofinanziare o finanziare interamente il servizio di scuolabus e trasporto studenti da e per i plessi scolastici;

il Decreto Scuola con l'articolo 5 relativo al servizio di scuolabus non è stato pubblicato entro il mese di agosto 2019 sulla Gazzetta Ufficiale consentendo l'avvio dell'iter parlamentare per la conversione in legge.

In conseguenza di quanto finora espresso

numerosi Sindaci e molte Amministrazioni comunali hanno ritenuto di prevedere il cofinanziamento o il finanziamento completo del servizio scuolabus per l'anno scolastico 2019-2020 con le somme già previste nel proprio bilancio comunale, apertamente in contrasto con quanto previsto dalla legge vigente e consapevoli di essere passibili di sanzioni e di incorrere in ipotesi di reati amministrativi e penali;

diversi Comuni hanno cercato soluzioni differenti dalla previsione di risorse nel bilancio comunale, per non gravare degli interi costi dello scuolabus sulle famiglie e sugli utenti;

tutti i Comuni italiani che organizzano il servizio scuolabus per il trasporto alunni attendono – in accordo con Uncem e le Associazioni degli Enti locali - una efficace e sostenibile risoluzione del problema, con una modifica della norma vigente.

l'intera normativa relativa al trasporto studenti e all'organizzazione degli scuolabus deve essere oggetto di una complessiva revisione.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che il servizio di trasporto scolastico nei piccoli Comuni, in particolar modo nei Comuni montani e nei Comuni delle aree interne del Paese, è fondamentale per garantire il diritto a tutti i bambini di frequentare la scuola che, spesso, è ubicata anche al di fuori del proprio territorio, a seguito della chiusura delle pluriclassi e degli accorpamenti che nell'ultimo decennio hanno visto sopprimere numerosi plessi scolastici.

Dato atto che il costo del trasporto scolastico risulterebbe molto oneroso se fosse a totale carico delle famiglie che già vivono i disagi del vivere in piccoli centri, ancor più se montani, poiché privi di tutti i servizi che vengono offerti nelle grandi città.

IMPEGNA

Il Governo e il Parlamento ad approvare al più presto una norma per la modifica del comma 2 dell'articolo 5 del D.Lgs. 63/2017 che preveda quanto segue in un (1) solo articolo:

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le Regioni e gli enti locali, in deroga all'articolo 117 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ai commi precedenti, possono erogare il servizio di cui al comma 2 senza alcun pagamento o con parziale copertura della quota di partecipazione diretta da parte degli utenti.».

In conclusione

il Sindaco e l'Amministrazione comunale auspicano la piena attenzione e la positiva risposta dei Soggetti Istituzionali e politici alla presente Deliberazione.

*Da trasmettere al Presidente del Consiglio
dei Ministri,
ai Presidenti della Camera dei Deputati
e del Senato della Repubblica,
ai Parlamentari eletti sul territorio,
agli Assessori regionali competenti,
all'Uncem.*

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Travaglini Rinaldo

IL SINDACO

F.to BOCHICCHIO MAURO

La pubblicazione all'Albo
Pretorio é iniziata in data
04-09-2019

La presente deliberazione:

☐ non é soggetta a controllo
preventivo di legittimità ;

☐ é stata comunicata ai Signori
Capigruppo Consiliari con nota
n.12801 del 04-09-2019

Addì 04-09-2019

IL SEGRETARIO

F.to Travaglini Rinaldo

Certificato di eseguita
pubblicazione

N.1017 del Reg.

Il sottoscritto Segretario certifica che la
presente deliberazione é stata pubblicata in
copia all'Albo Pretorio di questo Comune dal
04-09-2019 al 19-09-2019 e che contro di
essa non sono/sono pervenute opposizioni o
ricorsi.

Addì

IL SEGRETARIO

La presente copia è conforme all'originale.

Castel di Lama, addì 04-09-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE